



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**SANTA MARGHERITA LIGURE**

**ORDINANZA n° 56/2012**

Il sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Santa Margherita Ligure

- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n°56 del 7 marzo 2012, ed in particolare l'art. 1, recante misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro, in data 26 aprile 1999, pubblicato in G.U. serie generale n°131 del 7 giugno 1999, istitutivo dell'Area marina protetta di Portofino, ed in particolare l'art. 2 che individua le coordinate geografiche dei punti la cui congiungente delimita il perimetro esterno della stessa Area marina protetta, escludendo dalla stessa, tra gli altri, il canale di accesso e la rada di Portofino;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure n. 141/2004 in data 17 agosto 2004, recante individuazione e disciplina della rada del Golfo Marconi e relative zone di fonda per navi da passeggeri poste all'interno della fascia delle 2 miglia nautiche dal perimetro esterno dell'Area Marittima Protetta di Portofino;
- VISTO** il Dp. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n°0028629 in data 27/03/2012, avente ad oggetto "Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTA** la Lettera Circolare n° 16130 in data 30/04/2012, con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'assenso del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della navigazione finora garantita, anche al fine di evitare attraverso ogni opportuna indicazione del Comando Generale della Capitaneria di Porto, fenomeni di eccessiva concentrazione di elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare;
- RILEVATO** che la stessa lettera circolare richiama inoltre l'attenzione sulle necessarie esigenze anche dei trasbordi e dei trasporti da e per le navi da crociera, che, per consentire l'accesso a terra dei passeggeri, debbano ancorarsi in prossimità dei Parchi e delle Aree Marine Protette. Le predette esigenze di sicurezza possono comportare l'adozione da parte dell'Autorità Marittima di previsti limiti di distanza differenti in aree all'uopo individuate, sentito l'Ente Parco o l'Ente gestore dell'area interessata;
- VISTO** l'odierno Dispaccio n° 0039801 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATO** che il Golfo Marconi, per le caratteristiche morfologiche e orografiche del territorio, costituisce un naturale ridosso per le navi da passeggeri che ormeggiano nelle zone di fonda antistanti i porti di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo;
- CONSIDERATO** che tali zone di fonda sono interessate, nel periodo compreso di massima tra il 15 aprile ed il 31 ottobre, dalla sosta e dall'ancoraggio di navi da passeggeri di stazza superiore alle 500 t.s.l..
- TENUTO CONTO** che tale tipologia di traffici, per l'anno 2012, ha già in programmazione oltre 100 richieste di accosto per la zona di fonda antistante Portofino e circa 25 richieste di accosto per la zona di fonda antistante S. Margherita Ligure, con previsione, in determinate fattispecie, di un numero massimo di due navi presenti contemporaneamente nella zona di fonda antistante Portofino;

**RITENUTO** che per la zona di mare antistante l'Area Marina Protetta di Portofino - nell'area di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo - ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dei poteri di questa Autorità marittima, in coerente adesione con le disposizioni dettate con il citato Decreto, per la traslazione verso il largo – ad una distanza immediatamente superiore alle 0.7 miglia nautiche dal perimetro esterno dell'Area Marina Protetta - delle suddette zone di fonda, disciplinandone il raggiungimento e l'allontanamento in modo tale da garantire – attraverso l'individuazione di rotte dirette e l'osservanza delle particolari cautele previste nella parte dispositiva del presente provvedimento – la sicurezza anche ambientale della navigazione in quella determinata zona di mare, anche in considerazione della morfologia del territorio e della profondità dei fondali;

**TENUTO CONTO** che l'intera struttura dispositiva come da ultimo esplicitata dalla lettera circolare n°16130 in data 30/04/2012 e dall'odierno dispaccio n°39801 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riconosce all'Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la possibilità di disporre limiti di distanza differenti, in relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano la zona o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;

**FERMA RESTANDO** la vigenza del divieto di navigazione, sosta e ancoraggio, previsto dal richiamato art. 1 del Decreto in premessa, per tutte le navi ivi considerate, nelle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta di Portofino, nonché nella fascia di mare dell'ampiezza di due miglia dal perimetro esterno della stessa Area marina protetta, fatti salvi la zona ed il punto di fonda individuati nel presente provvedimento e le rotte dirette per il loro avvicinamento;

**RICONOSCIUTA**, ulteriormente, la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'esercizio dei poteri sopra richiamati, come puntualmente emersi nel corso della riunione tenutasi in data 3 aprile 2012 a Genova, presso la sede della Direzione Marittima della Liguria, con i rappresentanti della Regione Liguria – Assessorato al Turismo e Assessorato all'Ambiente, delle Amministrazioni civiche interessate, del Consorzio di Gestione dell'A.M.P. di Portofino, della Corporazione dei Piloti del Porto di Genova, di Confitarma e di Assagenti;

**RITENUTO** necessario assicurare la maggiore conoscibilità e divulgazione delle norme di cui al dispositivo del presente provvedimento attraverso il ricorso a sistemi/procedure – a tal fine riconosciuti validi – quali avvisi ai naviganti, avvisi di pericolosità, comunicazioni di prudenza;

**VISTI** gli esiti della riunione stessa nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni, regionali e locali, dell'Area Marina Protetta di Portofino e delle Associazioni convenute, hanno pienamente condiviso le iniziative assunte dall'Autorità Marittima in merito all'individuazione di un'area di fonda (per una ampiezza di 1/2 miglio quadrato) e di un punto di fonda posti all'interno della fascia delle due miglia dal perimetro esterno della predetta Area Marina Protetta, posti ad una distanza immediatamente superiore a 0.7 miglia nautiche dal citato perimetro, idonei a ricevere navi da crociera per le operazioni di trasbordo e trasporto di passeggeri per i porti di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, secondo regole e procedure compendiate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

**TENUTO CONTO** che la morfologia e le caratteristiche dei fondali hanno corroborato l'individuazione, nelle apposite aree del Golfo Marconi, di zona e punto di fonda tali da garantire la sicurezza della navigazione, della vita umana in mare, della tutela dell'ecosistema marino, altrimenti potenzialmente compromesse;

**RITENUTO** altresì, di tutelare in maniera piena gli interessi pubblici coinvolti, anche nelle ipotesi di arrivo e partenza delle navi da crociera dalla zona/punto di fonda assegnato, in ragione anche della sicurezza dei passeggeri e della loro incolumità durante le fasi di trasbordo, altrimenti potenzialmente compromesse;

**ACQUISITO** in data odierna la conferma del favorevole parere già espresso nel corso della riunione del 3 aprile 2012 dall'Area Marina Protetta di Portofino, parere integralmente fatto proprio da questa Autorità Marittima, nel corpo dell'allegato disciplinare regolamentare, avuto peraltro mirato riguardo a quanto convenuto durante l'incontro stesso in merito alla necessità espressa dai rappresentanti della stessa

A.M.P. di coordinare ed eseguire, a propria cura ed a spese dell'utenza, i monitoraggi della qualità delle acque e della biocenosi dell'Area Marina Protetta;

**VISTO** il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 74);

**VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n°979 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli articoli 17, 62, 63, 65 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 424 e 425 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

- 1.1 Con decorrenza immediata, è approvato l'annesso "Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino".
- 1.2 Il presente provvedimento cessa la propria efficacia alla data del 31 ottobre 2012.

### **Art.2**

- 2.1 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed abroga ogni altra disposizione in materia, in contrasto con la stessa, precedentemente emanata da questo Comando.
- 2.2 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni dettate nell'annesso Regolamento, parte integrante della presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
- 2.3 I contravventori alle disposizioni dettate nell'annesso Regolamento, parte integrante della presente Ordinanza, sono perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che possono derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.

Santa Margherita Ligure, 30 aprile 2012

F.to

**IL COMANDANTE**  
T.V.(CP) Emiliano SANTOCCHINI



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**SANTA MARGHERITA LIGURE**

**Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle navi da crociera che hanno consolidato, sulla scorta dei volumi sviluppati nei decorsi anni, il proprio traffico finalizzato al trasbordo ed al trasporto dei propri passeggeri a terra nei porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino.

Art. 2

DIVIETI

Per tutte le altre navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate o all'equivalente valore espresso in GT è fatto divieto di navigare, transitare e sostare nella fascia di mare dell'ampiezza di due miglia nautiche dal perimetro esterno della Area Marina Protetta di Portofino<sup>1</sup> nella parte di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, fatti salvi casi di forza maggiore a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare, dell'ecosistema marino, per i quali si rinvia al successivo comma 4.

La fascia di mare di cui al precedente comma è riportata nello stralcio di carta nautica, allegato al presente provvedimento a titolo puramente illustrativo.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9, è fatto divieto alle navi da crociera di cui al precedente art.1:

- dare fondo in zona e punto di fonda diversi da quelli di cui ai successivi articoli 3 e 4;
- raggiungere la fonda -dal "gate" di riferimento- con rotte diverse da quelle di cui all'articolo 9;
- lasciare la fonda per raggiungere il "gate" di riferimento con rotte diverse da quelle di cui all'articolo 9;

Qualora una nave mercantile superiore alle 500 tsl o all'equivalente valore espresso in GT, destinata al trasporto di merci e passeggeri, diversa da quelle da crociera di cui al precedente art. 1, si trovi nella necessità, per particolari situazioni che possano compromettere la salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione, di transitare, ancorarsi alla fonda e/o sostare all'interno della fascia di mare individuata nel precedente comma 1, il Comando di bordo dovrà:

- informare tempestivamente l'Autorità Marittima, specificando la natura della necessità;
- adottare tutte le azioni finalizzate a tutelare l'ambiente marino, anche attraverso il ricorso all'assistenza di rimorchiatori in numero adeguato alle necessità.

---

<sup>1</sup> Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure è individuata –ai fini del D.M. 02/03/2012- la fascia di mare che si estende per **due miglia marine dal perimetro esterno** dell'A.M.P. di Portofino, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

A) Lat. 44° 19' 12" N – Long. 009° 12' 52" E

B) Lat. 44° 18' 20" N – Long. 009° 13' 10" E

C) Lat. 44° 18' 11" N – Long. 009° 13' 13" E

D) Lat. 44° 17' 43" N – Long. 009° 13' 22" E (miraglio di Punta Portofino)

E) Lat. 44° 18' 32" N – Long. 009° 10' 25" E

E' facoltà dell'Autorità Marittima verificare gli elementi che hanno caratterizzato lo stato di necessità di cui al precedente comma.

### Art.3 ZONA DI FONDA

All'interno della fascia di mare di cui all'art. 2, è istituita una zona di fonda, ampia circa 0,5 miglia quadrate, rappresentata dall'area delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

- A) Lat. 44° 18,8' N                    - Long. 009° 14'    E
- B) Lat. 44° 18,8' N                    - Long. 009° 14,7' E
- C) Lat. 44° 17,8' N                    - Long. 009° 15,05' E
- D) Lat. 44° 17,8' N                    - Long. 009° 14,35' E

posta a distanza immediatamente superiore a 0,7 miglia nautiche dal perimetro esterno dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Le navi che intendono sbarcare i propri passeggeri nel porto di Portofino devono dare fondo all'ancora all'interno della zona di cui al presente articolo.

### Art.4 PUNTO DI FONDA

All'interno della fascia di mare di cui all'art. 2, a distanza immediatamente superiore a 0,8 miglia nautiche dal perimetro esterno dell'Area Marina Protetta di Portofino, è individuato un punto di fonda avente le seguenti coordinate geografiche:

Lat. 44° 19,7' N            - Long. 009° 13,8' E

Le navi che intendono sbarcare i propri passeggeri nei porti di Santa Margherita Ligure e di Rapallo devono dare fondo all'ancora sul punto di cui al presente articolo.

### Art.5 DESTINAZIONE ZONA DI FONDA E PUNTO DI FONDA

A decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente provvedimento, la zona di fonda ed il punto di fonda – come individuati nei precedenti articoli 3 e 4 – sono destinati alla sosta e all'ancoraggio delle navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda o equivalente valore di GT adibite al trasporto di passeggeri, seguendo le procedure, le prescrizioni e le cautele indicate nei successivi articoli, per il tempo assolutamente necessario per le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e tutte le altre connesse operazioni, finalizzate a prevenire situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e per l'ecosistema marino.

### Art. 6 ENTRY POINT/EXIT POINT ("GATE")

All'esterno della fascia di mare individuata all'art.2 e, quindi, al di fuori del limite delle due miglia marine dalla perimetrazione esterna dell'Area marina protetta di Portofino, sono individuati tre punti di entrata/uscita ("entry point/exit point") dalla zona di fonda e dal punto di fonda di cui agli artt. 3 e 4, denominati "GATE", aventi le seguenti coordinate geografiche:

- "GATE 1":    Lat. 44° 17,2' N - Long. 009° 17,95' E  
("entry point/exit point" per il punto di fonda)
- "GATE 2":    Lat. 44° 16,6' N - Long. 009° 17' E  
("entry point" per la zona di fonda)
- "GATE 3":    Lat. 44° 16' N    - Long. 009° 16' E  
("exit point" per la zona di fonda)

I Comandanti delle navi da passeggeri devono portarsi su detti punti di entrata/uscita per procedere, poi – secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli – all'avvicinamento e/o all'allontanamento dalla zona/punto di fonda.

Art. 7  
PROCEDURE SPECIFICHE PER LA ZONA DI FONDA

All'interno della zona di fonda di cui al precedente art. 3 possono ormeggiarsi, contemporaneamente e per fattispecie limitate, navi da crociera in numero non superiore a 2 (due).

Eventuali richieste di contemporaneo accosto di navi passeggeri in numero superiore a 2 (due) saranno valutate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, in considerazione della lunghezza, della stazza, degli orari previsti di arrivo e partenza, della durata del periodo di sosta, delle condizioni meteo-marine previste e di ogni altro elemento ritenuto rilevante a giudizio insindacabile di questa Autorità marittima, la quale, per quanto prudente, possibile e ragionevole, eviterà la contemporanea presenza alla fonda di navi superiori a due.

Il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata al Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo di unità minori, seguendo rotte dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il luogo di fonda e il molo di imbarco/sbarco, evitando in ogni caso di transitare all'interno dell'Area marina protetta di Portofino.

Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa.

Durante le fasi del trasferimento dalla zona di fonda al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.

Art. 8  
PROCEDURE SPECIFICHE PER IL PUNTO DI FONDA

Il punto di fonda di cui al precedente art. 4 è destinato a ricevere una sola nave passeggeri per volta.

Il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata al Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo di unità minori, seguendo rotte dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il punto di fonda e il molo di imbarco/sbarco.

Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa.

Durante le fasi del trasferimento dal punto di fonda al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.

Art. 9  
ROTTE DI AVVICINAMENTO/ALLONTANAMENTO

Prima di entrare all'interno della fascia di mare di cui al precedente art. 2 e dirigere verso la zona di fonda individuata al precedente art. 3, i Comandanti delle navi passeggeri devono:

- verificare che la rotta da seguire sia libera da traffici;
- transitare dal "GATE 2" (ENTRY POINT), per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rotta vera 315°) verso la zona di fonda.

Durante l'avvicinamento al punto d'ancoraggio, la nave deve:

- tenere attivo l'assetto di manovra;
- mantenere una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale);
- transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre unità alla fonda.

Per lasciare la zona di fonda, i Comandanti delle navi passeggeri devono dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta ed opportuna (Rotta vera 150°) in direzione del "GATE 3" (EXIT POINT), mantenendo una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale) e transitando a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.

Prima di entrare all'interno della fascia di mare di cui al precedente art. 2 e dirigere verso il punto di fonda individuato al precedente art. 4, i Comandanti delle navi passeggeri devono:

- verificare che la rotta da seguire sia libera da traffici;
- transitare dal "GATE 1" (ENTRY/EXIT POINT), per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rotta vera 310°) verso il punto di fonda.

Durante l'avvicinamento al punto di fonda, la nave deve:

- tenere attivo l'assetto di manovra;
- mantenere una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale);
- transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre unità alla fonda.

Per lasciare il punto di fonda, i Comandanti delle navi di cui sopra devono dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta ed opportuna (Rotta vera 130°) in direzione del "GATE 1" (ENTRY/EXIT POINT), mantenendo una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale) e transitando a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.

Il Comandante della nave non può assumere rotte diverse da quelle dirette sopra menzionate, salvo che per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla protezione dell'ambiente marino, avvisando immediatamente l'Autorità Marittima e riportandosi sulla rotta diretta una volta cessate le condizioni di cui al presente comma.

#### Art. 10

#### PROCEDURE COMUNI PER LA ZONA ED IL PUNTO DI FONDA

Qualora non già programmate, le navi passeggeri che intendono ancorarsi all'interno della zona/punto di fonda individuate agli articoli 3 e 4, devono avanzare richiesta, per il tramite dell'Agenzia marittima raccomandataria, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di previsto arrivo.

Eventuali richieste di ancoraggio per la zona di fonda in numero superiore a quello stabilito nell'art. 7, saranno valutate tenendo conto delle istanze precedentemente avanzate ovvero già autorizzate, secondo quanto già previsto dallo stesso articolo 7, comma 2.

Il Comando di bordo della nave autorizzata ad ancorarsi all'interno della zona/punto di fonda individuata agli articoli 3 e 4, arrivando in corrispondenza del "GATE" di entrata (ENTRY POINT), come individuato al precedente art. 6, deve contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro), comunicando le seguenti informazioni:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- posizione;
- rotta e velocità;
- eventuali avarie;
- recapito di telefonia mobile, di immediata ricevibilità;
- ogni altro elemento utile alla migliore applicazione delle presenti disposizioni.

Appena ultimata la manovra di ancoraggio, il Comando di bordo dovrà comunicare alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro), le seguenti informazioni:

- ora effettiva di arrivo;
- coordinate geografiche del punto di fonda;
- lunghezza della catena calumata;
- numero delle unità minori che saranno impiegate per il trasbordo dei passeggeri.

Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda il Comando di bordo dovrà:

- mantenere l'assetto di navigazione;
- mantenere l'ascolto radio continuo VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
- mantenere in perfetta efficienza il complesso dei servizi di bordo, verificando il corretto funzionamento degli organi di governo e di propulsione (in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità, in caso di necessità, di virare immediatamente la catena dell'ancora e lasciare la zona di fonda nel più breve tempo possibile);
- garantire la presenza a bordo di personale in numero sufficiente e con qualifica tale da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualunque tipo di manovra;
- prevedere un controllo sistematico, da parte dell'Ufficiale di guardia in plancia, della posizione di fonda al fine di verificare che l'ancora non ari;

- garantire che la nave mostri i fanali e i segnali prescritti dal “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG '72);
- eseguire ronde ad intervalli costanti;
- rafforzare, in caso di insorgenza di condizioni meteo marine avverse, i servizi di vedetta e di ronda;
- adottare ogni utile precauzione al fine di consentire le operazioni in sicurezza, connesse alla sosta alla fonda per la nave, per i passeggeri, per la tutela dell'ambiente marino;
- allontanarsi dalla zona di fonda/punto di fonda in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine che non garantiscano la sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri.

E' fatto obbligo al Comando di bordo di informare immediatamente l'Autorità marittima in merito a qualsiasi avaria o evento che possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della nave o della navigazione, ovvero per l'ambiente marino.

A bordo delle navi da crociera alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità marittima, lavori di manutenzione con o senza l'uso di fiamma ad eccezione – in caso di urgenza e necessità – di modesti interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino un pericolo o un rischio di inquinamento del mare.

Per le navi da crociera alla fonda è, inoltre, vietato effettuare qualunque tipo di operazione di rifornimento e/o travaso di sostanze inquinanti o pericolose.

Il Comando di bordo, al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri, immediatamente prima di lasciare la zona/punto di fonda, deve contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro). Il Comando di bordo deve, altresì, contattare la stessa Autorità marittima nel momento dell'attraversamento del “GATE” di uscita (EXIT POINT).

#### Art.11 ZONA DI RISPETTO

E' fatto divieto a tutte le unità di interferire con la navigazione delle navi passeggeri in ingresso ed in uscita dalla zona o dal punto di fonda di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

E' inoltre vietato per tutte le unità inferiore a 500 TSL o all'equivalente valore in GT, ad eccezione di quelle strettamente interessate alle operazioni della nave passeggeri, navigare o sostare ad una distanza inferiore a 250 metri dalla nave stessa, ancorata nella zona/punto di fonda.

#### Art. 12 MONITORAGGIO

Al fine della migliore tutela dell'ecosistema marino è dato mandato al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino di coordinare ed eseguire i monitoraggi della qualità delle acque e delle biocenosi dell'Area Marina Protetta.

Lo stesso Consorzio di Gestione informerà l'Autorità Marittima sull'esito della campagna di monitoraggio coordinata ed eseguita.

#### Art. 13 VIGILANZA

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure coordina l'impiego delle dipendenti Motovedette al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento regolamentare.

Santa Margherita Ligure, 30 aprile 2012

F.to  
IL COMANDANTE  
T.V.(CP) Emiliano SANTOCCHINI

# ALLEGATO STRALCIO CARTA NAUTICA

